

Nota

Laddove non specificato altrimenti nel presente allegato, tutte le comunicazioni del gestore attinenti all'adempimento delle prescrizioni s'intendono riferite ai seguenti destinatari:

- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinanti;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del FVG.

1. Prescrizioni generali

- 1) L'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato nel progetto approvato e della documentazione accompagnatoria alla domanda di riesame, che costituiscono parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale, nonché delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute in quest'ultima;
- 2) Deve essere presente all'ingresso dell'impianto una tabella che riporti gli estremi dell'autorizzazione, il nominativo e i recapiti del responsabile della gestione, gli orari di apertura e di chiusura dell'impianto;
- 3) Fatti salvi gli obblighi di comunicazione delle modifiche di cui all'articolo 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e gli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo, in tutti gli altri casi il gestore, sentiti gli uffici, comunica ogni variazione relativa all'esercizio dell'installazione;
- 4) le garanzie finanziarie, prestate ai sensi del DPR 502/91 al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata dall'installazione, già prestate dal gestore a favore del Comune di San Vito al Tagliamento, entro 90 giorni al rilascio dell'autorizzazione dovranno essere prestate a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 26 della L.R. 34/2017, per l'ammontare rideterminato di euro 46.269,66.

2. Prescrizioni relative alla realizzazione delle modifiche non sostanziale

È fatto obbligo al gestore di comunicare la data di decorrenza del layout derivante dalle modifiche delle sezioni di stoccaggio descritte al paragrafo C.2 della Relazione tecnica allegata all'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, di cui al prot. n. 33366 del 15/06/2021, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione.

3. Prescrizioni relative all'adeguamento della documentazione

- 1) L'elaborato 2.2 "Planimetria layout impianto" deve essere integrato con l'indicazione delle vasche di ricevimento posizionate all'interno del capannone in area adiacente all'ingresso e delle tubazioni interrato per il collegamento coi serbatoi della Zona B [p.to C.1 Relazione integrativa];
- 2) la Relazione integrativa deve essere integrata con la descrizione delle suddette vasche, della postazione di travaso e della pompa [p.to C.3 della relazione];
- 3) la procedura citata al p.to C.6 dell'Elaborato 1 Relazione integrativa (Cod.Doc. ST 01PNAA01I2I201.00), deve essere integrata/aggiornata con la procedura relativa alla gestione delle emergenze che possano presentarsi durante le operazioni di rifornimento carburante e rabbocco del serbatoio di stoccaggio del gasolio.
- 4) aggiornare il testo di cui all'Elaborato 1.1 Procedura di Controllo Radiometrico (cod. doc. ST 01 PN AA 01 I2 I2 01.01) ai riferimenti legislativi del D.lgs. 101/2020;
- 5) nel documento di cui al precedente punto 1), al Capitolo 09 – Segnalazione agli Enti di Vigilanza/Controllo, è necessario riferirsi, oltreché al dettato normativo del già citato D.lgs. 101/2020 anche al PIANO DI INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA IN CASO DI RINVENIMENTO O DI SOSPETTO DI PRESENZA DI SORGENTI ORFANE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA, reperibile sul sito della Prefettura;
- 6) determinare e formalizzare in maniera inequivoca la "zona di stazionamento carichi "allarmati"" citata alle pagine 16 e 18 della Procedura del punto 1) e la "apposita area (o locale) identificata, segnalata e recintata (o comunque ad accesso regolamentato)" in cui "il

materiale contaminato rinvenuto dovrà essere detenuto” (cfr. pag.25 dello stesso documento);

Gli elaborati, opportunamente aggiornati/integrati, devono essere trasmessi alla Regione e all'ARPA FVG entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

4. Prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti

4.1. Prescrizioni generali

- 1) L'impianto deve essere gestito in maniera ordinata e razionale, l'organizzazione degli spazi all'interno del sito deve consentire facilità di passaggio e di intervento;
- 2) I campioni prelevati ai fini della verifica dell'omologa devono essere conservati a disposizione dell'autorità di controllo presso l'impianto per un periodo non inferiore a 2 (due) mesi dal prelievo;
- 3) Il gestore è tenuto alla verifica dell'accettabilità dei rifiuti presso l'impianto e della regolarità della documentazione accompagnatoria di ciascun carico, secondo la normativa vigente. In caso di mancata accettazione di un carico, è fatto obbligo al gestore di comunicare entro 24 ore il respingimento dello stesso allegando alla comunicazione copia del formulario d'identificazione e dettagliando all'interno della comunicazione le motivazioni della mancata accettazione;
- 4) La gestione dei rifiuti (ingresso/uscita) deve essere tracciata attraverso la compilazione ORSO impianti.

4.2. Prescrizioni relative all'attività di miscelazione dei rifiuti

In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 187 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzata la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, a condizioni che siano rispettate le condizioni stabilite dal comma 2 del medesimo articolo:

- siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI MISCELAZIONE

A titolo indicativo e non esaustivo, si riportano di seguito le linee di miscelazione e le miscele di rifiuti ottenute dall'attività di cui al presente paragrafo:

Linea miscelazione	Caratteristiche dei rifiuti	CER di uscita	Destinazione
MS1	<ul style="list-style-type: none"> – Terreni contaminati; – materiali isolanti e da costruzione; – rifiuti da demolizione; – manufatti in cemento/amianto e rifiuti derivanti dalla produzione degli stessi. 	170605*	D1
MS2	<ul style="list-style-type: none"> – Materiali isolanti e da costruzione; – rifiuti da demolizione. 	170603*, 170604	D1
ML1A	<ul style="list-style-type: none"> – Soluzioni e/o sospensioni acquose; – sospensioni acquose contenenti pitture, vernici, tinture e pigmenti; – sospensioni acquose contenenti solventi organici; – fanghi pompabili; – acque od emulsioni oleose; – sostanze chimiche contenenti sostanze pericolose; – miscugli di rifiuti liquidi contenti almeno una sostanza pericolosa. 	190203, 190204*, 190208*	D8, D9, R5, R6
ML1B	<ul style="list-style-type: none"> – Solventi, diluenti e smacchiatori; – oli, miscele ed emulsioni oleose; – fondi, morchie e residui di reazione; 	19 02 04*, 190208*	D9, R2, R9

	<ul style="list-style-type: none"> - sostanze chimiche contenenti sostanze pericolose; - miscugli di rifiuti liquidi contenenti almeno una sostanza pericolosa. 	EER della famiglia 13 in caso di miscelazione di solo rifiuti costituiti da Oli della stessa famiglia, attribuendo il EER del rifiuto prevalente.	
ML2	<p><u>Liquidi a basso potere calorifico</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Soluzioni e/o sospensioni acquose; - sospensioni acquose contenenti pitture, vernici, tinture e pigmenti; - sospensioni acquose contenenti solventi organici; - fanghi pompabili; - acque od emulsioni oleose; - sostanze chimiche contenenti sostanze pericolose; - miscugli di rifiuti liquidi contenuti almeno una sostanza pericolosa. <p><u>Liquidi ad alto potere calorifico</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Solventi e smacchiatori; - vernici e morchie; - fanghi oleosi; - fondi e residui di reazione; - miscugli di rifiuti liquidi contenuti almeno una sostanza pericolosa; - sostanze chimiche contenenti sostanze pericolose. 	190204*, 190208*	D10, R1

Ulteriori miscele diverse da quelle sopra riportate possono essere prodotte dal Gestore nel rispetto delle procedure dettagliate nei seguenti elaborati:

- Relazione miscelazione rifiuti, unito al presente quale Allegato B-sub1;
- e Relazione integrativa – Elaborato 1, paragrafo C5.

In ogni caso, è fatto obbligo al gestore di osservare, durante le attività di miscelazione dei rifiuti, le prescrizioni stabilite dalla Conferenza Regioni e Province Autonome con Documento del 22/11/2012, n. 12/165/CR8C/C5.

5. Limiti e prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera

5.1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Agli impianti e alle attività presenti nell'installazione che danno luogo a emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del D.lgs. 152/2006 si applicano i seguenti Valori Limite di Emissione [VLE]:

Punto E1, Sfiati dei serbatoi di stoccaggio liquidi

Parametro/Sostanza inquinante	VLE
Ammoniaca	5 mg/Nm ³
Acido cloridrico, HCl [BAT-AEL BAT 53]	5 mg/Nm ³
COT [BAT-AEL BAT53]	45 mg/Nm ³

5.2. PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) la Società deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti.
- 2) la Società deve adottare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
- 3) i valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. La società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (art. 271, c. 14 del D.lgs. 152/06).
- 4) per quanto concerne le caratteristiche costruttive dei camini, le aree di campionamento e i siti di misurazione la Società deve rispettare quanto previsto dalle linee guida emanate da ARPA FVG con il documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03 ed. 2 rev. 0 del 19.07.2019, disponibile sul sito dell'Agenzia e, in caso di difformità, in particolare dei condotti, delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, dovranno essere eseguite le idonee modifiche progettuali, previa presentazione di comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1 del D.lgs. 152/06;
- 5) le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
- 6) tutti i camini/punti di emissione devono essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;
- 7) qualora si verifici un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive dalla sua rilevazione e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- 8) qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva, qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva), deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.
- 9) l'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione.

5.3. PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONVOGLIAMENTO DELLE EMISSIONI [E2]

- 1) entro 6 (sei) mesi dal rilascio dell'autorizzazione, devono essere convogliate in atmosfera le emissioni derivanti dal sistema di aspirazione a servizio della pressa, secondo il progetto trasmesso dalla società con nota prot. n. 67643 del 13/12/2021 ed integrato con nota prot.n. 4144 del 27/01/2021.
- 2) È fatto obbligo al gestore di comunicare al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinanti, ai sensi dell'art. 28, co. 2 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34, il nominativo del

- collaudatore dell'impianto per gli interventi di cui al punto 1. La comunicazione deve avvenire contestualmente all'inizio dei lavori;
- 3) Il collaudo deve concludersi secondo quanto disposto dall'art. 28, co. 4 della L.R. 34/2017. In caso contrario, trovano applicazione le disposizioni cui al co. 5 del medesimo articolo.
 - 4) almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio del nuovo camino la Società deve darne comunicazione alla Regione, al Comune di San Vito al Tagliamento, all'Azienda Sanitaria competente per territorio e ad ARPA FVG.
- 5.4. **PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE**
È fatto obbligo al Gestore di adottare le seguenti misure gestionali finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse:
- regolare pulizia delle vie di transito e piazzali pavimentati;
 - le attività avvengono in locali chiusi;
 - i rifiuti liquidi sono conservati in serbatoi collegati ad un sistema di abbattimento che prevede un filtro a carboni attivi e due torri di abbattimento a letto di contatto statico.
- 5.5. **PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'IMPATTO OLFATTIVO**
Nel caso in cui vengano oggettivate segnalazioni di disagi legati a molestie olfattive la Regione, sentito il Comune di San Vito al Tagliamento, potrà imporre al gestore l'effettuazione di una campagna di monitoraggio allo scopo di determinare la frequenza delle emissioni odorigene attribuibili all'impianto distinguendo la sorgente tra le diverse fasi del processo di trattamento.
La Regione, in base all'esito della campagna di monitoraggio di cui sopra, potrà adottare i provvedimenti di diffida necessari al contenimento delle emissioni e prescrivere, eventualmente sulla base di una proposta del gestore, opportuni accorgimenti tecnico-gestionali da adottare.

6. Prescrizioni relative allo scarico

- 1) Gli scarichi S1 e S2 devono rispettare le prescrizioni previste dal Regolamento di fognatura consortile (Consorzio di sviluppo economico locale del Ponte Rosso – Tagliamento);
- 2) il campionamento deve avvenire nei pozzetti:
 - P1 per lo scarico denominato S1;
 - P2 per lo scarico denominato S2;
- 3) allo scarico S2 si applicano, per i parametri individuati dal Piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato C, i valori limite di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: limiti per lo scarico in fognatura;
- 4) allo scarico S1 si applicano, per i parametri individuati dal Piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato C, i valori limite di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: limiti per lo scarico in acque superficiali;
- 5) il campionamento dello scarico S1 [acque meteoriche di seconda pioggia e meteoriche di dilavamento delle coperture] deve essere eseguito in condizioni di precipitazioni piovose in corso, oltreché di scarico attivo. Nel verbale di prelevamento dovrà essere indicato l'orario di inizio dell'evento piovoso;
- 6) il campionamento dello scarico S2 nel pozzetto P2 [acque meteoriche di prima pioggia e assimilate alle civili] deve essere effettuato nelle condizioni di scarico attivo. Tale indicazione dovrà essere dichiarata nel verbale di prelevamento;
- 7) le acque di prima pioggia collettate allo scarico S2, sono scaricate in fognatura dopo 24 ore dall'evento meteorico iniziale, trattate in vasca di decantazione del volume di 18 m³, provvista di disoleatore.
- 8) per quanto non espressamente citato, il Gestore deve rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le leggi sanitarie, nonché qualsiasi legge statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione.

- 9) la rete fognaria interna deve essere mantenuta in buone condizioni di efficienza. I pozzetti di campionamento degli scarichi devono essere mantenuti puliti e accessibili per i controlli;
- 10) ai sensi dell'art.101 comma 4 del D.lgs.152/2006 l'Autorità competente ai controlli è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico;
- 11) previa comunicazione ai sensi dell'art.29-nonies, c. 1 del D.lgs. 152/06, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione, ampliamento, e/o ristrutturazione dell'insediamento o per trasferimento in altro luogo successivamente alla data di notifica del presente provvedimento (D.lgs.152/2006 Art.124, comma 12);
- 12) è fatto obbligo comunicare ogni mutamento che, successivamente alla data di notifica della presente autorizzazione, intervenga nella quantità e qualità delle acque reflue scaricate, nella natura delle materie prime utilizzate, nei processi di lavorazione e nell'eventuale impianto di trattamento, così come comunicare qualsiasi variante da apportare alle condotte di scarico ovvero ogni difetto o guasto che si verificasse nelle condotte stesse fino al punto di raccordo della pubblica fognatura.

È facoltà del Consorzio di Sviluppo Economico – Locale del Ponte Rosso – Tagliamento, in qualità di gestore della fognatura consortile, di effettuare controlli analitici sulle acque scaricate in fognatura. Ogniquale volta i controlli evidenziassero il superamento del 90% del valore limite di legge la ditta verrà informata ed invitata ad effettuare tutte le modifiche e gli interventi necessari a riportare le concentrazioni del parametro rilevato al di sotto dell'80% del valore limite di legge.

7. Prescrizioni relative al rumore

Il gestore deve rispettare i limiti acustici previsti dal Piano comunale di classificazione acustica [PCCA] approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 20/03/2017, per le aree di classe VI – aree esclusivamente industriali.

8. Prescrizioni relative alla protezione dalle radiazioni ionizzanti

Indicare nel Registro di Laboratorio, oltre al valore medio misurato sul carico, anche i valori del Fondo ambientale e del Limite di attenzione.

9. Prescrizioni relative al monitoraggio art.29 sexies, c.6 D.Lgs 152/2006

- 1) Con riferimento all'integrazione della tabella 8 del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato C, coi controlli relativi a vasche e postazioni di travaso, il primo controllo delle stesse deve essere effettuato entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

Qualora dai controlli periodici emergano delle anomalie, la Regione valuterà di concerto con ARPA FVG l'opportunità di ripristinare il monitoraggio delle acque sotterranee.

10. Prescrizioni relative al ripristino ambientale dell'area

È fatto obbligo al gestore di comunicare preventivamente l'intenzione di dismettere l'installazione. La dismissione deve avvenire nel rispetto del Piano di ripristino ambientale – Elaborato 6, allegato all'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al prot. n. 33366 del 15/06/2021, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione. Eventuali modifiche dello stesso devono essere proposte dal gestore in sede di comunicazione di dismissione e sono approvate dalla Regione, previo parere ARPA. Lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate ai sensi della L.R. 34/2017 avviene entro venti giorni dalla presentazione del certificato di collaudo degli interventi di chiusura dell'impianto previsti dal piano, come eventualmente modificato.